REGOLAMENTO

OPERATIVO ELENCO OPERATORI ECONOMICI LAVORI

APPROVATO DAL CDA DI REVET SPA IN DATA 28/05/2019

Revisioni			
Rev.	Data	Descrizione della modifica	Paragrafi
00	12/05/2019	Prima emissione procedura sistema integrato Revet	---
01			
02			
03			

	Redazione	Verifica		Approvazione
Data 12/05/2019	**Ufficio Acquisti**	**Ufficio**	**qualità**	**CDA Revet S.p.A.**

COPIA DIGITALE – FIRMA SU ORIGINALE

Sezione I – Introduzione 4

ART 1. OGGETTO 4
ART 2. FINALITÀ DEL PRESENTE REGOLAMENTO 4
ART 3. DEFINIZIONI 4
ART 4. AMBITO DI APPLICAZIONE 5

Sezione II – Categorie. Requisiti di iscrizione 5

ART 5. INFORMAZIONI ISCRITTE 5
ART 6. REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO 6
ART 7. VALIDITÀ DELL'ELENCO 8
ART 8. AVVERTENZA 9

Sezione III – Procedura di iscrizione 9

ART 9. DOMANDA DI ISCRIZIONE 9
ART 10. ESAME DI AMMISSIBILITÀ E VERIFICA 9
ART 11. INCOMPLETEZZA DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE 9
ART 12. ISCRIZIONE E DECORRENZA 10
ART 13. RIGETTO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE E RICORSO 10

Sezione IV – Criteri di scelta 10

ART 14. CRITERI DI SELEZIONE 10
ART 15. CONSULTAZIONE APERTA AGLI OPERATORI NON ISCRITTI NELL'ELENCO 11

Sezione V - Controllo dei requisiti e gestione delle anomalie 11

ART 16. VERIFICHE A CAMPIONE 11
ART 17. CAUSE DI SOSPENSIONE DALL'EOEL 11

ART 18. CAUSE DI CANCELLAZIONE DALL'EL.....13
ART 19. PROCEDURA DI CANCELLAZIONE.....13
ART 20. CESSAZIONE DELLE CAUSE DI CANCELLAZIONE E NUOVA ISCRIZIONE.....14

Sezione VI – Norme finali.....14

ART 21. COMUNICAZIONI.....14
ART 22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....14
ART 23. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI..... 14
ART 24. FORO COMPETENTE..... .15

Sezione I – Introduzione

ART 1. OGGETTO

Il presente regolamento disciplina l'Elenco degli operatori economici qualificati.

Nell'Elenco sono iscritti tutti gli operatori economici operanti nel campo dei lavori, per il proprio settore di appartenenza (come da elenco categorie SOA presente sul portale), che ne facciano richiesta, purché in possesso dei requisiti richiesti.

ART 2. FINALITÀ DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha lo scopo di individuare una platea di Operatori Economici selezionati, qualificati, di comprovata affidabilità, a cui Revet S.p.A si rivolge per dare risposte ai propri fabbisogni, strumentali alle proprie attività.

In esso sono disciplinate le modalità e i requisiti per l'iscrizione e la permanenza degli operatori economici nell'Albo Fornitori di Revet S.p.A.

Revet S.p.A. utilizza l'Albo Fornitori quale manifestazione della propria autonomia imprenditoriale, e strumento facoltativo, a supporto di attività contrattuale di natura privata.

ART 3. DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni (e relativi acronimi) di seguito indicate.

1. **Operatore economico (OE):** è l'impresa, la società o altra tipologia di operatore economico, che chiede l'iscrizione nell'Elenco Operatori Economici Lavori.
2. **Operatore economico iscritto (OEI):** è l'impresa, la società o altra tipologia di operatore economico, che è stata iscritta nell'Elenco.
3. **Elenco Operatori Economici Lavori (EOEL):** l'Elenco disciplinato dal presente regolamento.
4. **Avviso Informativo (AI):** è l'avviso pubblicato con cadenza, di regola, annuale con cui Revet S.p.A. sollecita le domande di iscrizione nell'**EOEL**.

5. **Forma scritta**: comunicazione scritta effettuata indifferentemente (a scelta del **RP**) mediante posta cartacea, fax, posta elettronica, posta elettronica certificata.

ART. 4. -AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica a tutti gli OE che facciano richiesta di iscrizione per soddisfare le esigenze relative all' esecuzione di lavori.

Sezione II – Categorie. Requisiti di iscrizione

ART 5. INFORMAZIONI ISCRITTE NELL'ELENCO

Per ciascun **OEI** l'Elenco contiene le seguenti informazioni:

a) numero progressivo di iscrizione (globale e categoria);

b) denominazione e ragione sociale;

c) codice fiscale e/o partita IVA;

d) n. di iscrizione al Registro imprese;

e) sede legale e sede amministrativa;

f) nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i;

g) nominativo del referente;

h) data della richiesta di iscrizione/avvenuta iscrizione;

i) recapito telefonico e fax;

j) l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale si chiede siano inviate tutte le comunicazioni inerenti la procedura di iscrizione nell'**EOEL**;

k) gli specifici settori merceologici di lavori in relazione ai quali è disponibile a formulare offerta, e la classe di importo per la quale l'**OEI** abbia interesse ad essere consultato;

l) categoria e classe di iscrizione SOA.

ART 6. REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO

L'**OE** che chiede l'iscrizione nell'**EOEL** deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a. **Assenza di sentenze passate in giudicato** – in capo al/ai legale/i rappresentante/i e direttori tecnici – per i seguenti reati:

   i. **associazione per delinquere**, di cui all'art. 416 del codice penale;
   ii. **associazione di tipo mafioso**, di cui all' articolo 416-bis del codice penale;
   iii. associazione finalizzata al **traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope**, di cui dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
   iv. associazione per delinquere finalizzata al **contrabbando di tabacchi lavorati esteri**, di cui agli articoli 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
   v. attività organizzate per il **traffico illecito di rifiuti**, di cui all' articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
   vi. **concussione**, reati di **corruzione**, **peculato**, **traffico di influenze illecite**, **turbata libertà degli incanti** di cui articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
   vii. **false comunicazioni sociali** di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
   viii. **frode** ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
   ix. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di **terrorismo**, anche internazionale, e di **eversione dell'ordine costituzionale**, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
   x. **riciclaggio** di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale;
   xi. **tentativi di infiltrazione mafiosa** di cui all'articolo 84, comma 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n 159;
   xii. **sfruttamento del lavoro minorile** e altre forme di **tratta di esseri umani** definite con il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24;

xiii. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, **l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione**.

b. che non sussistano **cause di decadenza, di sospensione o di divieto** previste dall'art. 67 del d.lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del medesimo decreto;

c. che l'impresa non sia in **stato di fallimento**, di **liquidazione coatta**, di **concordato preventivo** o che nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

d. che non sussistano violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al **pagamento delle imposte e tasse** di importo superiore a quello stabilito dall'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

e. che non sussistano violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli **obblighi relativi al pagamento di retribuzioni e contributi previdenziali**;

f. di non aver commesso infrazioni debitamente accertate alle **norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro**;

g. assenza di **controversie pendenti** nei confronti di Revet S.p.A., in sede giudiziale e/o arbitrale, per fatti imputabili all'**OE**;

h. che nei confronti dell'impresa non sia stata applicata la **sanzione interdittiva** di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del d.lgs. 08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs. 81/2008;

i. che nei confronti dell'impresa non sia stata applicata la **sanzione interdittiva dalla partecipazione a procedure di evidenza pubbliche** annotata nel casellario informatico di Anac;

j. rispetto della Legge 68/1999 normativa per il **diritto al lavoro dei disabili**;

k. **certificato di iscrizione** nel Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA (o nel registro delle Commissioni provinciali per l'Artigianato o presso i competenti uffici professionali) pertinente al settore merceologico per il quale si chiede l'iscrizione nell'AF;

l. possesso di un indirizzo di **posta elettronica certificata** e **fax**;

m. possesso dell'**attestazione SOA**, (ancorché non prevista per l'ambito di applicazione in cui opera Revet, ma richiesta a garanzia dell'affidabilità e solidità dell'impresa iscritta) pertinente alla categoria dei lavori per i quali si chiede l'iscrizione nell'**EOEL**, ovvero per importi inferiori a € 150.000,00, il possesso dei **requisiti tecnico-professionali** e di **carattere economico-finanziario**, come meglio previsti nei modelli allegati nel portale, in sede di iscrizione;

n. ulteriori eventuali altri requisiti specificamente previsti dall'avviso ovvero in sede di richiesta di offerta.

Gli **OE** sono tenuti a comunicare senza indugio a Revet S.p.A. ogni **variazione** che incida sul possesso dei requisiti, verificatasi successivamente all'iscrizione nell'**AF**.

Per ogni categoria merceologica, (come desunto dalle categorie SOA presenti sul portale) sono definite le classi di importo, in base alle quali ciascun Operatore Economico può essere iscritto sulla scorta dei requisiti richiesti e posseduti.

N.B.: Tutti i predetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione e dovranno persistere per tutta la durata dell'iscrizione nell'**EOEL,** pena la sospensione/cancellazione dall'Elenco.

ART 7. VALIDITÀ DELL'ELENCO

L'**EOEL** è operativo dalla data della sua pubblicazione sul sito web di Revet S.p.A., a tempo indeterminato e sino a revoca.

L'iscrizione nell'**AF** di ogni operatore sarà soggetta a revisione annuale.
Gli operatori economici che non avranno provveduto all' aggiornamento del proprio profilo (almeno alla scadenza dell' annualità) saranno soggetti a sospensione, che decadrà con l' avvenuto aggiornamento del proprio profilo .

Le imprese rimangono iscritte nell'**EOEL** fino a quando non interviene apposito provvedimento di cancellazione.

ART 8. AVVERTENZA

L'iscrizione nell'**EOEL** non garantisce nessun affidamento di lavori: gli **OEI** nulla potranno pretendere qualora, nel corso del periodo di validità della loro iscrizione, Revet S.p.A. non dia corso ad affidamenti o a richieste di offerta per la/le categoria/e merceologica/he rispetto alla/e quale/i essi risultino iscritti , ed opti Revet, per procedure non disciplinate dal presente Elenco (lo strumento dell' elenco risulta per Revet facoltativo), ovvero qualora non sia possibile scorrere l'intero **EOEL** dei soggetti iscritti.

Sezione III – Procedura di iscrizione

ART 9. DOMANDA DI ISCRIZIONE

Gli **OE** che intendono essere iscritti nell'**EOEL** presentano domanda collegandosi al portale nella sezione dei lavori.

Gli **OE** hanno facoltà di presentare domanda in qualunque momento: l'Elenco è sempre aperto.

Nella domanda d'iscrizione l'**OE** dovrà:

- autocertificare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il **possesso dei requisiti** di cui all'art. 6 del presente regolamento;
- recare in allegato la **documentazione richiesta**;
- indicare la/e **categoria/e** nella/e quale/i l'**OE** chiede di essere iscritto la classe di importo/Classifiche SOA, tra quelle indicate nell'avviso;
- dichiarare di **accettare integralmente e senza riserve** la disciplina contenuta nel presente regolamento.

Il programma gestionale registra in automatico la data di presentazione della domanda di iscrizione e registra altresì tutte le comunicazioni intervenute fra Revet S.p.A. e l'**OE**.

ART 10. ESAME DI AMMISSIBILITÀ E VERIFICA

L'Ufficio Acquisti procede all'esame di ammissibilità della domanda di iscrizione (verifica della completezza delle dichiarazioni). L'esame di ammissibilità si conclude, di norma, entro il termine di 60 giorni lavorativi, dalla data di ricezione della domanda di iscrizione (come accertata dal programma gestionale). Tale termine risulta indicativo e non vincolante per Revet .

ART 11. INCOMPLETEZZA DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

Qualora la domanda sia incompleta o necessiti di chiarimenti, Revet S.p.A. provvederà a richiedere l'**integrazione documentale** e/o i **necessari chiarimenti**, indicando le informazioni mancanti e specificando i tempi e le modalità con cui l'**OE** deve procedere all'integrazione.

In tal caso il termine di cui all'articolo precedente rimarrà sospeso dalla data di invio della richiesta e ricomincerà a decorrere da quella del ricevimento delle informazioni e/o documenti mancanti.

Le domande di iscrizione irregolari e/o incomplete saranno ritenute regolari e complete soltanto alla data di acquisizione, con esito positivo, degli atti di regolarizzazione e/o integrazione risultante dalla data in entrata registrata in modo automatico dal programma gestionale di Revet S.p.A.

La mancata presentazione, nei termini indicati, della documentazione o delle dichiarazioni richieste ad integrazione e/o chiarimento delle domande presentate comporterà la non iscrizione nell'**EOEL**.

ART 12. ISCRIZIONE E DECORRENZA

Agli **OE** ritenuti **idonei** verrà fornita comunicazione dell'avvenuta iscrizione nell'**EOEL** da parte del **RP**.

L'iscrizione in Elenco decorre successivamente alla verifica con esito positivo della domanda di iscrizione, mentre le domande irregolari o incomplete, saranno iscritte solo all'esito positivo del procedimento previsto dall'art. 11, secondo comma, del presente regolamento.

ART 13. RIGETTO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE E RICORSO

Agli OE ritenuti **non idonei** Revet S.p.A. comunicherà il rigetto dell'iscrizione, con la relativa motivazione.

Entro 10 giorni dal ricevimento della **comunicazione di rigetto**, l'OE potrà presentare **domanda motivata di riesame**, che sarà valutata di norma entro 30 giorni.

Sezione IV – Criteri di scelta

ART 14. CRITERI DI SELEZIONE

Revet S.p.A., di norma, procederà ad invitare tutti i soggetti iscritti nella relativa categoria merceologica oggetto del fabbisogno: su richiesta del reparto richiedente, l'indagine di mercato può essere estesa ad ulteriori operatori economici non iscritti, (come meglio specificato nel paragrafo successivo) oppure qualora la categoria interessata fosse ritenuta eccessivamente

popolata, effettuare una selezione, attraverso criteri quali la rotazione (es. numero di inviti per categoria merceologica, data abilitazione, ecc), il sorteggio, ecc.

ART 15. CONSULTAZIONE APERTA AGLI OPERATORI NON ISCRITTI NELL'ELENCO

In deroga all'articolo 14 Revet S.p.A. potrà invitare soggetti non iscritti nell'**EOEL**, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'**EOEL**, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) vi sia un ridotto numero di operatori iscritti nella categoria merceologica di interesse;
b) le tipologie di lavori da eseguire non rientrino in alcuna delle categorie merceologiche previste dal presente Regolamento, successivamente alla pubblicazione sull'Elenco di Revet S.p.A. della categoria mancante ed attesa - di norma almeno 15 giorni naturali e consecutivi - per permettere eventuale popolamento della stessa;
c) per motivate necessità da parte del reparto richiedente.

Sezione V - Controllo dei requisiti e gestione delle anomalie

ART 16. VERIFICHE A CAMPIONE

Revet S.p.A. procederà periodicamente ad effettuare verifiche, anche a campione, al fine di accertare il permanere della sussistenza dei requisiti di iscrizione in capo agli **OEI**.

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'**EOEL**, ciascun **OEI** dovrà comunicare ogni variazione delle informazioni già fornite e delle dichiarazioni già rese a Revet S.p.A. tempestivamente e comunque non oltre il trentesimo giorno successivo alla intervenuta variazione.

ART 17. CAUSE DI SOSPENSIONE DALL'EOEL

Il **RP** dispone la sospensione dall'**EOEL** di un **OEI** qualora si verifichi a suo carico una delle circostanze di seguito elencate:

N	CAUSA	DURATA DELLA SOSPENSIONE
1	Mancato aggiornamento della documentazione, documentazione scaduta, incompleta e/o irregolare.	Fino alla produzione e/o regolarizzazione atta a dimostrare la persistenza dei requisiti.
2	Mancata o parziale comunicazione delle variazioni all'assetto societario e/o dei dati identificativi dell'**OEI** (quali ad esempio: denominazione sociale, ragione sociale, variazione cariche sociali, variazioni societarie quali fusioni, scissioni, cessioni ramo d'azienda ecc.)	Fino alla produzione e/o alla regolarizzazione della documentazione scaduta, incompleta e/o irregolare.
3	Irregolarità del DURC emersa in sede di aggiornamento o di acquisizione d'ufficio del DURC.	Fino all'avvenuta regolarizzazione.
4	Irregolarità della documentazione richiesta da Revet S.p.A. ai fini del perfezionamento delle diverse fasi del processo, svolgimento dei lavori.	Fino alla produzione e/o regolarizzazione della documentazione scaduta, incompleta e/o irregolare.
5	Mancato rispetto delle norme sul diritto al lavoro dei disabili (legge n. 68/99) in sede di aggiornamento.	Fino alla produzione e/o regolarizzazione risultante da idonea documentazione.
6	Inadempimento nell'esecuzione di lavoro affidato, che sia stato oggetto di contestazione formale da parte di Revet S.p.A.	Per un periodo adeguato in relazione alla gravità della fattispecie contestata, variabile da un mese a 6 mesi.
7	Controversia in sede giudiziale e/o arbitrale contro Revet S.p.A. per fatti imputabili all'**OEI**.	Per tutta la durata della controversia, quale che sia l'esito della stessa. Per tutta la durata della controversia e fino a due anni successivi alla decisione definitiva con esito sfavorevole all'**OEI**.
8	Tutti i casi nei quali la vigente normativa prevede la sospensione dell'attività d'impresa.	Per il periodo indicato dalla normativa che prevede la sospensione.

Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo e comunicato per iscritto all'operatore interessato, il quale può produrre entro 5 giorni le proprie controdeduzioni. Se queste sono accolte, il provvedimento di sospensione viene revocato entro 5 giorni dall'accoglimento.

In ragione della natura volontaria e privata dell'**Albo Fornitori** (come precisato nell'art. 1 del presente regolamento), il provvedimento di sospensione esecutivo è inappellabile.

ART 18. CAUSE DI CANCELLAZIONE DALL'EL

Costituisce causa di cancellazione dall'**EOEL** il verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- **sospensione protratta** per oltre tre anni;
- **falsa dichiarazione** in merito ad uno o più requisiti previsti dal presente Regolamento o dall'**AI;**
- **perdita** accertata dei **requisiti richiesti** ai fini dell'Iscrizione nell'**EL;**
- **mancato completamento dei lavori** commissionati, in **assenza di accertati impedimenti per forza maggiore;**
- **tre richiami formali per inadempienze gravi** nella esecuzione dei lavori;
- **mancato rispetto degli obblighi contrattuali** che abbiano determinato per almeno **sei volte l'applicazione di penali** o, anche **una sola volta, la risoluzione del contratto per inadempimento**;
- **grave negligenza o malafede nell'esecuzione** delle prestazioni accertata e notificata da Revet S.p.A.;
- **errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;**
- **mancata risposta per tre volte consecutive all'invito di partecipazione a procedure**, nel biennio, qualora all'inoltro dell'invito non segua da parte dell'operatore invitato alcun tipo di comunicazione e non sia confermato per iscritto l'interesse a partecipare a future procedure indette da Revet S.p.A. Si precisa che la cancellazione riguarderà la categoria merceologica per la quale l'**OE** non ha risposto all'invito e non dall'**EL**.
- **domanda di cancellazione** dell'**OEI**.

Il provvedimento di cancellazione è assunto dall'Ufficio Acquisti e comunicato in forma scritta all'operatore interessato, secondo la procedura di cui all'articolo seguente.

ART 19. PROCEDURA DI CANCELLAZIONE

Il provvedimento di cancellazione è assunto da Revet S.p.A., immediatamente esecutivo e comunicato in forma scritta all'operatore interessato, il quale può produrre entro 5 giorni le proprie controdeduzioni.

Se accolte, il provvedimento di cancellazione viene revocato entro 5 giorni dall'accoglimento. In ragione della natura volontaria e privata dell'Albo Fornitori (come precisato nell'art. 1 del presente regolamento), il provvedimento di cancellazione esecutivo è inappellabile.

La decisione di Revet S.p.A. di non procedere alla cancellazione in una o più occasioni in cui ricorrano i presupposti per l'applicazione del presente articolo costituirà mera manifestazione di tolleranza e non determinerà alcuna decadenza dal potere di disporre la cancellazione dall' EOEL.

ART 20. CESSAZIONE DELLE CAUSE DI CANCELLAZIONE E NUOVA ISCRIZIONE

Cessate le cause che hanno determinato la cancellazione dall'**EOEL,** l'**OE** può riproporre domanda di iscrizione: grava sul medesimo l'onere della comprova dell'effettiva riacquisizione dei requisiti.

Nel caso in cui sia disposta la cancellazione per grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, una nuova iscrizione potrà essere richiesta solo dopo il decorso di due anni dalla cancellazione. In tal caso, Revet S.p.A. si riserva comunque il diritto di accogliere o meno la richiesta.

Sezione VI – Norme finali

ART 21. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni agli **OEI** da parte di Revet S.p.A. sono effettuate in forma scritta al recapito di posta certificata indicato dall'**OE** in sede di iscrizione.

ART 22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati comunicati dai richiedenti sono trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 per le finalità previste dal presente regolamento. I dati sono trattati per il tempo strettamente necessario per le finalità per i quali sono stati raccolti e in ogni momento sarà possibile esercitare i propri diritti ai sensi degli articoli 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento UE n. 2016/679. Si invitano i richiedenti a leggere l'informativa completa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 all'indirizzo internet_www.revet.com_, oppure presso la sede Viale America, 104 – 56025 – Pontedera (PI), Titolare del trattamento è Revet Spa, sita in Viale America, 104 – 56025 – Pontedera (PI).

La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati saranno trattati secondo le finalità proprie del regolamento, funzionalmente agli obblighi di legge.

Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l'altra, conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui alla General Data Protection Regulation 679/2016.

ART 23. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Revet S.p.A. si riserva di apportare modifiche ed integrazioni al presente regolamento nel caso in cui sopravvenissero nuove disposizioni di legge.

Le modifiche e/o integrazioni verranno pubblicate sul sito internet di Revet S.p.A.: www.revet.com, nella sezione dedicata, e per effetto di tale pubblicazione si intenderanno conosciute ed accettate da tutti gli **OEI**.

ART 24. FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie relative all'applicazione del presente regolamento è competente in via esclusiva il Foro di Pisa.